



. STATUTO ASSOCIAZIONE

ALLEGATI

- . CODICE DEONTOLOGICO ASSOCIATI AIFL**
- . SCHEDA DI ADESIONE**

Approvato Assemblea Straordinaria dei Soci
Cassina de' Pecchi 10 Aprile 2026



Sommario

. TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO	p. #2
. TITOLO II DEGLI ASSOCIATI E DEI LORO OBBLIGHI CONTRIBUTIVI	p. #3
. TITOLO III DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	p. #6
. TITOLO IV DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO DELLO SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE	p. #11
ALLEGATI	
. CODICE DEONTOLOGICO ASSOCIATI AIFL	p. #13
. SCHEDA DI ADESIONE	p. #16

. TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione Italiana Fornitori Lavanderie, in forma abbreviata AIFL.

ARTICOLO 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Cassina de' Pecchi (MI), via Roma 108. Potrà avere uffici e servizi in altre località per deliberazione del Consiglio Direttivo; il Consiglio, in via d'urgenza, potrà deliberare il trasferimento della sede ad altro indirizzo, ma sempre in provincia di Milano, e la delibera dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea valida successiva.

ARTICOLO 3 - SCOPO

L'Associazione non ha fini di lucro ed è apolitica, ha lo scopo di:

- a) rafforzare la solidarietà delle Aziende per realizzare tra loro la migliore collaborazione intesa a tutelare interessi inerenti al settore di comune attività della manutenzione dei tessili;
- b) in particolare, svolgere in modo specifico ogni attività intesa a:
 - organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali e su istituti di interesse specifico del settore della manutenzione tessile;
 - raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati relativi al settore di attività ed ai relativi problemi commerciali e provvedere all'informazione e alla consulenza degli Associati relativamente ai problemi generali e specifici della manutenzione tessile;
 - provvedere alla designazione ed alla nomina di propri rappresentanti presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni ed Organizzazioni in genere;
 - contribuire a pubblicazioni di settore.

. TITOLO II DEGLI ASSOCIATI E DEI LORO OBBLIGHI CONTRIBUTIVI

ARTICOLO 4 - REQUISITI

Possono aderire all'Associazione tutte le aziende operanti nel campo della fornitura al settore della manutenzione del tessile.

In relazione ai diversi settori cui viene indirizzata l'attività delle aziende associate, l'Associazione viene suddivisa nelle seguenti Sezioni:

SOCI ORDINARI

- fabbricanti di macchinari;
- produttori di detersivi, solventi, materie ausiliarie, accessori;
- produttori di manufatti tessili;
- rappresentanti generali ed esclusivi/filiali di agente generale.

SOCI AGGREGATI

- agenti/rappresentanti di produttori italiani (devono essere agenti generali ed esclusivi).

Non possono aderire all'Associazione i SOCI AGGREGATI la cui rappresentata è già socia.

I produttori esteri dovranno avere una sede in Italia ed essere iscritti alla CCIAA.

Le sezioni potranno essere costituite per deliberazione del Consiglio dell'Associazione quando ne sia riconosciuta la necessità e che siano in grado di funzionare utilmente.

Ciascuna Sezione sarà composta dalle aziende interessate al particolare settore. I soci interessati a più settori contemporaneamente verranno, a richiesta, iscritti a tutte le Sezioni corrispondenti.

Per tutte le questioni che interessino particolarmente una singola sezione, essa potrà esercitare un'attività propria, tenere riunioni separate dei propri soci istituendo anche, ove occorra, uffici speciali con proprio personale provvedendo alla copertura delle relative spese.

L'attività delle Sezioni sarà disciplinata da apposito Regolamento che non dovrà essere in contrasto con il presente Statuto e che dovrà essere ratificato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Le deliberazioni delle Sezioni, per avere valore sia nei rapporti dei Soci come dei terzi, dovranno venire ratificate dal Consiglio dell'Associazione.

ARTICOLO 5 - AMMISSIONE

L'ammissione dei soci avviene su presentazione di un altro socio o a seguito di domanda da parte dell'interessato che dichiara esplicitamente ed anticipatamente di accettare di impegnarsi ad osservare tutte le disposizioni dello Statuto.

All'atto dell'iscrizione, allegata alla scheda di adesione l'azienda dovrà allegare:

- visura camerale
- una breve relazione sul tipo di produzione/vendita ed eventuali marchi rappresentati
- estratto dello Statuto aziendale
- oggetto sociale dell'azienda.

Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo.

Contro il provvedimento di non accettazione il richiedente può fare reclamo all'Associazione entro venti giorni dal ricevimento della delibera del Consiglio Direttivo.

La decisione del Consiglio Direttivo sul reclamo è definitiva ed inappellabile.

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI - DURATA

Il Socio è legittimato a partecipare alla formazione della volontà sociale ed al governo dell'Associazione secondo le norme di questo Statuto ed in particolare può esercitare:

- a) il diritto all'utenza dei servizi associativi,
- b) il diritto di presenza, parola e voto in Assemblea,
- c) il diritto di eleggibilità alle cariche sociali, secondo quanto previsto all'articolo 11.

I soci sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali.

Le aziende aderenti forniranno le informazioni e le notizie che il Consiglio Direttivo ritenga utile richiedere per il raggiungimento degli scopi sociali. Tali informazioni e notizie debbono essere tenute riservate o, qualora sia necessario, utilizzate in forma riassuntiva senza indicazione delle singole fonti.

L'iscrizione a socio è impegnativa per due anni e si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio se il socio non abbia dato le dimissioni con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo dell'Associazione almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza. Il biennio decorre dal 1° gennaio dell'anno nel quale è stata accolta la domanda di adesione.

Al fine di uniformare le scadenze associative, il primo periodo associativo decorre dal 1° gennaio 1990.

ARTICOLO 7 – CONTRIBUTI

I soci sono tenuti a corrispondere i contributi annui ordinari deliberati dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea.

Il contributo annuale viene determinato annualmente dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i contributi si riferiscono, in rapporto alle esigenze di bilancio ed al gettito dei contributi.

Il contributo associativo dovrà essere versato da tutti i soci entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.

Per i soci di nuova ammissione il contributo dovrà essere versato entro 30 giorni dall'accettazione dell'adesione.

La quota di ammissione è stabilita dal Consiglio Direttivo.

Inoltre, il Consiglio determinerà, all'atto dell'ammissione di ogni nuovo socio, l'eventuale maggiorazione da corrispondere in rapporto alla singola situazione patrimoniale e gli eventuali contributi straordinari precedentemente versati dagli altri soci.

I contributi straordinari, a carattere occasionale, sono proposti dal Consiglio Direttivo e debbono essere approvati dall'Assemblea, divenendo in tal modo obbligatori per tutti i soci.

I contributi di sezione devono essere destinati esclusivamente ad attività specifiche della sezione e possono essere determinati mediante delibera dell'Assemblea di Sezione su proposta dell'Organo Esecutivo della sezione stessa, ferma l'approvazione prevista dall'ultima parte dell'articolo 4.

ARTICOLO 8 – CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio cessa:

- a) per dimissioni presentate dal socio ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto;
- b) per il venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione del socio;
- c) per l'inadempienza degli obblighi assunti dal socio a norma del presente Statuto, previa deliberazione del Consiglio Direttivo con il voto di almeno i due terzi dei presenti;
- d) con cessazione dell'attività dell'azienda associata con effetto, quanto al pagamento del contributo, alla fine dell'anno solare in corso alla data di cessazione;
- e) per morosità del socio che sia stato preventivamente messo in mora a mezzo lettera raccomandata/pec. La cessazione sarà automatica allo scadere del termine concesso per sanare la morosità qualora questa persista;
- f) nei casi previsti alle lettere c) ed e) il socio escluso sarà comunque tenuto al pagamento dei contributi fino alla data di cessazione della validità biennale della sua adesione.

La cessazione del rapporto è automatica, previo il necessario accertamento, nel caso di adesioni contemporanee incompatibili.

In ogni caso di esclusione dovrà esserne data comunicazione al socio interessato a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

. TITOLO III DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente ed i Vicepresidenti;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei Proviviri.

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita dai soci dell'Associazione i quali vi partecipano per mezzo di un loro legale rappresentante o di altra persona da loro designata munita di regolare delega.

Essa è convocata dal Presidente (o da chi ne fa le veci) presso la sede sociale o altrove, su richiesta del Consiglio Direttivo o di tati soci che rappresentino almeno un quinto dei voti esprimibili in Assemblea. I soci posso intervenire in assemblea in presenza o video/audio conferenza.

I soci non in regola con il pagamento dei contributi annuali possono partecipare all'assemblea ma senza diritto di voto e intervento.

L'Assemblea deve comunque essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno, per gli adempimenti statuari di cui alla lettera a), g), h) e i) dell'art. 12 e negli anni di scadenza per quanto concerne le lettere c), d), e) f) dell'art. 12.

La convocazione deve essere fatta mediante lettera raccomandata o posta elettronica da spedire almeno 15 giorni prima della riunione, con l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno.

Ogni SOCIO ORDINARIO può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio mediante semplice delega scritta.

Ogni SOCIO ORDINARIO può assumere fino ad un massimo di tre deleghe.

Per i soci aggregati vale quanto stabilito all'articolo 11.

In prima convocazione per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza (metà più uno) dei voti esprimibili; in seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti, senza tener conto degli astenuti.

È devoluta al Presidente, la constatazione della legale costituzione dell'Assemblea.

ARTICOLO 11 - DIRITTO DI VOTO DEI SOCI

Non sono ammessi al voto i soci che non risultino ammessi all'Associazione almeno 30 (trenta) giorni prima della riunione assembleare ed in regola con i contributi sociali, anche se di nuova ammissione.

Ogni **SOCIO ORDINARIO** ha diritto ad 1 (uno) voto.

- fabbricanti di macchinari;
- produttori di detersivi, solventi, materie ausiliarie, accessori;
- produttori di manufatti tessili;
- rappresentanti generali ed esclusivi/filiali di agente generale

SOCI AGGREGATI

- agenti/rappresentanti di produttori italiani (devono essere agenti generali ed esclusivi): hanno diritto ad eleggere 1 (uno) rappresentante fino a 10 iscritti, 2 (due) rappresentanti oltre i 10 iscritti.

ARTICOLO 12 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea:

- a) esamina i problemi d’ordine generale che interessano la categoria e fissa le direttive di massima dell’Associazione;
- b) delibera sulle questioni morali ed economiche aventi per oggetto l’attività dell’Associazione;
- c) elegge il Presidente;
- d) nomina tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo;
- e) nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) nomina i componenti del Collegio dei Probiviri;
- g) esamina ed approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- h) ratifica l’ammontare delle quote associative annue ordinarie e delibera quelle straordinarie su proposta del Consiglio Direttivo;
- i) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- j) delibera, in conformità all’articolo 24, lo scioglimento dell’Associazione;
- k) propone e nomina cariche onorifiche;
- l) delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.

ARTICOLO 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è eletto ogni 4 (quattro) anni dall’Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo si compone:

- del Presidente dell’Associazione
- dei 4 (quattro) Vicepresidenti dell’Associazione, nominati tra i Consiglieri eletti, dal Consiglio Direttivo, che devono rappresentare le 4 sezioni,
- dei 9 (nove) Consiglieri eletti dall’Assemblea tra i Soci Ordinari
- di 1 (uno) Consigliere eletto fino a 10 Soci Aggregati / di 2 (due) Consiglieri eletti oltre a 10 (dieci) Soci Aggregati, eletti dal Consiglio Direttivo

Fanno parte del Consiglio Direttivo - come membri di diritto - i Consiglieri a vita che sono nominati per particolari benemeritenze dall’Assemblea.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo assiste, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata oppure mediante posta elettronica da spedire almeno 8 giorni prima della riunione.

Riunioni non convocate ma a cui prendono parte il Presidente ed almeno l’80% dei componenti il Consiglio Direttivo saranno ritenute valide.

Il Presidente convoca il Consiglio presso la sede sociale o altrove, su delibera del Consiglio, ogni qualvolta lo ritenga opportuno od ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta almeno quattro componenti del Consiglio Direttivo.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza, anche in video/audio conferenza, di almeno la metà dei suoi componenti ciascuno dei quali ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e in caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

La partecipazione al Consiglio Direttivo non è delegabile.

In caso di assenza immotivata di un componente del Consiglio Direttivo per tre riunioni consecutive il Consiglio stesso avrà facoltà di deliberarne la decadenza.

Costituirà altresì motivo di decadenza del Consigliere dall’Associazione, nel caso di recesso dell’azienda a cui appartiene.

La carica di Consigliere non è nominativa, ma aziendale.

In caso di decadenza o dimissioni dalla carica di un componente il Consiglio, l’azienda socia può indicare il nominativo della persona che lo sostituirà.

In mancanza di sostituzione del Consigliere dimissionario, da parte dell’azienda associata, verrà designato dall’Assemblea alla successiva riunione.

Il Consigliere che sostituirà il Consigliere dimissionario resterà in carica fino al termine del mandato del Consiglio.

Le cariche associative sono a titolo gratuito.

ARTICOLO 14 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- a) delibera su quanto è necessario per la migliore attuazione degli scopi sociali, seguendo le direttive indicate dall'Assemblea;
- b) nomina i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, amministrazioni, istituti, commissioni ed organizzazioni in genere;
- c) nomina i componenti il Consiglio di Amministrazione della Società Expo Detergo S.r.l. per un numero di membri variabile da 7 a 11 Consiglieri;
- d) nomina e revoca i componenti del Comitato di Redazione della Rivista Detergo, organo ufficiale dell'Associazione Italiana Fornitori Lavanderie – AIFL;
- e) nomina i 4 Vicepresidenti che devono rappresentare le 4 sezioni;
- f) promuove ed attua quanto sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari;
- g) esamina e delibera sulle richieste di costituzione delle sezioni;
- h) determina l'ammontare dei contributi straordinari di cui all'articolo 7 del presente Statuto, da proporre all'Assemblea, e delibera eventuali modifiche al contributo ordinario;
- i) determina l'adesione e l'associazione ad organizzazioni nazionali o internazionali aventi finalità attinenti al settore;
- j) programma la partecipazione dell'Associazione a Fiere, Mostre, manifestazioni pubbliche;
- k) predispone il rendiconto economico e finanziario consuntivo ai fini della successiva approvazione dell'Assemblea;
- l) esprime parere sull'ammissione di nuovi Soci;
- m) delibera con le modalità previste dall'articolo 8, punti b) e c), sulla cessazione dalla qualità di socio;
- n) provvede alla designazione, caso per caso, di tre membri del Collegio dei Probiviri per la soluzione delle controversie;
- o) nomina due Membri che facciano parte del Comitato di Presidenza;
- p) può deliberare la partecipazione, in veste di uditore, di un associato alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il socio ORDINARIO dovrà inviare richiesta scritta e confermare per iscritto il proprio impegno alla confidenzialità e riservatezza su quanto verrà espresso e deliberato in quella sede.

ARTICOLO 15 - COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza, se eletto, si compone:

- del Presidente dell'Associazione;
- dei 4 (quattro) Vicepresidenti dell'Associazione;
- di due Membri del Consiglio Direttivo nominati dallo stesso;
- possono, inoltre, essere invitati senza diritto di voto, i Consiglieri a cui l'Assemblea ha conferito incarichi speciali.

I membri del Comitato di Presidenza devono appartenere ad aziende associate diverse. Il Comitato di Presidenza si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata o posta elettronica spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e della materia da trattare.

Le riunioni del Comitato di Presidenza sono valide quando siano presenti i 2/3 dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti spettanti ai presenti.

Ogni componente il Comitato di Presidenza ha diritto ad un voto.

ARTICOLO 16 – ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza:

- a) esamina i problemi di rilievo afferenti all'attuazione degli scopi sociali ed elabora le relative soluzioni da sottoporre alla delibera del Consiglio Direttivo;
- b) assiste il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea;
- c) prende iniziative al fine di potenziare la solidarietà tra le aziende della categoria ed intensificarne la collaborazione;
- d) mantiene il collegamento tra le sezioni per il necessario coordinamento dell'attività dell'Associazione;
- e) in caso di urgenza può prendere deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica di quest'ultimo entro 30 giorni dalla data della deliberazione;
- f) delibera sui ricorsi per l'ammissione dei soci.

ARTICOLO 17 – PRESIDENTE

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione sia nei confronti dei terzi che delle aziende associate ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere nei giudizi, nominando avvocati e procuratori alle liti.

La carica di Presidente potrà essere ricoperta esclusivamente da un SOCIO ORDINARIO.

Egli presiede l'Assemblea dei soci e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza, all'amministrazione ordinaria dell'Associazione, alla vigilanza dell'andamento degli uffici e servizi.

Nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente si mantiene in costante contatto con i Vicepresidenti al fine della elaborazione collegiale delle direttive della loro attività.

Il Presidente può delegare ai Vicepresidenti, collegialmente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni sono esercitate dal Vicepresidente designato dal Presidente stesso con propria delega o, in mancanza di delega, dal Vicepresidente più anziano di età, che deve appartenere alla categoria dei SOCI ORDINARI.

Il Presidente dura in carica (quattro) anni. La carica di Presidente è nominativa.

Costituirà motivo di decadenza la cessazione del Presidente dall'appartenenza all'azienda rappresentata o il recesso dell'azienda dall'Associazione.

Ciascuna Sezione non può esprimere il Presidente per più di un quadriennio consecutivamente.

ARTICOLO 18 – VICE PRESIDENTI

I Vice -Presidenti dell'Associazione coadiuvano il Presidente nelle sue funzioni. I Vicepresidenti durano in carica 4 (quattro) anni.

I Vicepresidenti devono rappresentare le 4 sezioni e sono eletti dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 19 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente e da due membri, nominati dall'Assemblea tra i Soci. Essi non possono essere componenti del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferiscono all'Assemblea.

I Revisori dei Conti assistono alle riunioni delle Assemblee. Il Presidente del Collegio assiste, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti durano in carica 4 (quattro) anni.

ARTICOLO 20 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è l'organo disciplinare composto da 5 (cinque) membri ed è nominato dall'Assemblea.

I Probiviri sono scelti tra persone di specchiata moralità e di particolare competenza dei problemi dell'Associazione.

I Probiviri durano in carica 4 (quattro) anni.

Il Collegio dei Probiviri giudica su quanto verrà deferito dal Consiglio Direttivo in ordine a vertenze tra i soci e tra i soci e l'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri giudica collegialmente, ed a maggioranza di voti, in via equitativa e senza formalità. Spetta al Consiglio Direttivo di provvedere, caso per caso, alla designazione di tre membri del Collegio che debbano giudicare. I tre membri designati, a loro volta, nominano nel loro seno il Presidente del Collegio.

Nell'espletamento dei loro compiti i Probiviri possono, quando occorra, avvalersi di tecnici.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inoppugnabili, salvi i poteri del Consiglio Direttivo per quanto disposto all'art. 14.

Le eventuali competenze e spese saranno a carico delle parti che hanno provocato l'intervento dei Probiviri e saranno liquidate dal Collegio stesso nella sua decisione, fermo il vincolo di solidarietà dell'Associazione nei confronti dei Probiviri.

ARTICOLO 21- RENDICONTO E UTILI

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto il rendiconto economico e finanziario consuntivo.

Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura. La richiesta di copie è a spese del richiedente.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

L'Associazione è obbligata a destinare gli utili e gli avanzi di gestione agli scopi istituzionali.

. TITOLO IV DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO DELLO SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 22- MODIFICAZIONI ALLO STATUTO

Qualsiasi modificazione a questo Statuto dovrà essere approvata dall'Assemblea che sarà validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci. La deliberazione è presa a maggioranza assoluta dei voti.

ARTICOLO 23- SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione potrà essere sciolta per delibera dell'Assemblea presa con la maggioranza assoluta di tutti i Soci ORDINARI, con un voto per ciascuna impresa.

In caso non si raggiungesse il numero legale, l'Assemblea verrà convocata altre due volte con un intervallo di almeno 15 (quindici) giorni con la stessa regola, dopodiché, alla quarta riunione le delibere verranno prese a maggioranza dei Soci presenti.

In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

L'Assemblea provvederà alla nomina del Collegio dei liquidatori composto da non meno di tre membri e ne determinerà i poteri.

La destinazione del patrimonio sociale verrà stabilita all'atto stesso della delibera di scioglimento.

Con la stessa deliberazione l'assemblea dispone la devoluzione del patrimonio sociale ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano

Allegati: Codice Deontologico e Scheda di adesione

PAOLO CARTABBIA

Presidente Associazione Italiana Fornitori Lavanderie - AIFL





ALLEGATI

- . CODICE DEONTOLOGICO ASSOCIATI AIFL**
- . SCHEDA DI ADESIONE**

CODICE DEONTOLOGICO ASSOCIATI AIFL

L'Associato AIFL esercita la propria attività in piena libertà, autonomia e indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi del cliente, assicurando la conoscenza delle norme e delle Leggi che disciplinano tutti gli ambiti di operatività delle aziende operanti nel mercato della manutenzione tessile.

Le norme deontologiche sono essenziali per la tutela, dei valori e degli scopi dell'Associazione di categoria nel rispetto dei rapporti tra colleghi a salvaguardia dell'immagine dell'Associazione.

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il rispetto delle norme deontologiche è obbligatorio per tutti gli associati, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.

ARTICOLO 2 - POTESTÀ DISCIPLINARE

Spetta agli organi disciplinari della AIFL la potestà di determinare le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.

ARTICOLO 3 - DOVERI DI PROBITÀ, DIGNITÀ E DECORO

L'associato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.

ARTICOLO 4

L'associato che abbia riportato condanne per reati contro il patrimonio e l'ambiente non può essere iscritto all'Associazione. Inoltre l'azienda non deve avere subito condanne per violazioni del diritto del lavoro o in materia di sicurezza sul lavoro o eventualmente per la mancata corresponsione dei contributi previdenziali.

ARTICOLO 5 - DOVERI DI LEALTÀ FEDELITÀ E CORRETTEZZA

L'Associato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.

ARTICOLO 6 - DOVERE DI DILIGENZA

L'Associato deve adempiere ai propri doveri professionali con la massima diligenza.

ARTICOLO 7 - DOVERE DI RISERVATEZZA

È dovere fondamentale dell'Associato mantenere la riservatezza sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui pervenute nell'ambito dello svolgimento dell'incarico. L'Associato è tenuto a garantire il rispetto della riservatezza professionale anche da parte dei propri collaboratori.

ARTICOLO 8

L'associato deve astenersi dal ricorrere a mezzi incompatibili con la dignità professionale per ottenere nuovi incarichi. Non deve esaltare le proprie qualità a scapito degli altri associati o fornire vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale. Deve comportarsi con i colleghi dell'Associazione secondo i principi e le regole generali della libera concorrenza con particolare attenzione a che non abbiano a crearsi motivi di contrasto personale.

ARTICOLO 9

Il nuovo associato deve sottoscrivere questo codice deontologico con l'obbligo di osservare le regole prescritte. I soci sono tenuti a sottoscrivere anch'essi il codice deontologico ogni qualvolta venga modificato.

ARTICOLO 10 - UTILIZZO "MARCHIO COLLETTIVO" DA PARTE DEI SOCI AIFL

10.1 Il presente regolamento si applica a tutti gli utilizzatori del marchio collettivo dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA FORNITORI LAVANDERIE (di seguito indicata come AIFL), di cui ai successivi punti.

10.2 Il Marchio collettivo dell'Associazione da utilizzare è riportato di seguito



10.3 Il Marchio non potrà essere usato in modo tale da poter essere confuso o assimilato ad altri marchi, al logo della ditta o alla denominazione sociale delle imprese associate. Potrà, invece, essere abbinato ad altro marchio collettivo, previa autorizzazione scritta.

10.4 Nessuna modifica del Marchio collettivo nel suo aspetto grafico è consentita, così come non è consentita alcuna variazione rispetto alle modalità d'uso del Marchio stabilite nel presente Codice Deontologico.

10.5 Ogni utilizzo del marchio collettivo diverso da quelli sopra indicati dovrà essere autorizzato dagli Organi Direttivi di AIFL.

10.6 Utilizzatori autorizzati del marchio sono ESCLUSIVAMENTE i SOCI dell'AIFL in regola con il pagamento delle quote associative.

10.7 Il marchio collettivo è concesso agli utilizzatori che offrano i loro prodotti e servizi secondo criteri che siano fra di loro omogenei e rispondenti ai principi di un corretto esercizio.

10.8 I soci AIFL autorizzati potranno fare uso del Marchio su: carta da lettere, biglietti da visita e documentazione fiscale, cataloghi, dépliant, autoadesivi, insegne, in fiere, esposizioni e manifestazioni, sito WEB; eventuali modalità non sopra indicate andranno autorizzate da AIFL.

10.9 Ogni utilizzo del marchio associativo diverso da quelli qui indicati al punto 10.8 dovrà essere autorizzato da AIFL.

10.10 I SOCI che intendano utilizzare il marchio associativo sono tenuti a presentare specifica richiesta agli organi direttivi di AIFL.

10.11 A tutela della propria immagine, l'AIFL si riserva di effettuare ogni tipo di valutazione possibile sull'uso improprio del marchio collettivo.

10.12 Il marchio collettivo può inoltre essere concesso ad aziende, enti, associazioni ed istituzioni operanti nel campo della manutenzione dei tessili e affini ai fini della promozione dei propri prodotti e/o servizi. A tutela della propria immagine l'AIFL, si riserva di effettuare ogni tipo di valutazione possibile sui prodotti e/o servizi da promuovere e sulle modalità di promozione adottate.

10.13 L'AIFL, tutela il marchio collettivo nei confronti di chiunque se ne avvalga al di fuori di ogni legittimo e consentito uso. Sottoscrivendo il regolamento d'uso, l'utilizzatore dichiara di essere a conoscenza che la mancata osservanza di uno dei principi del presente regolamento inibisce "ipso iure" l'utilizzo del marchio in ogni sua forma e modo, e che pertanto il proseguire nell'uso dello stesso costituisce atto di concorrenza sleale che, come tale, verrà perseguito dall'AIFL

ARTICOLO 11

L'AIFL potrà incaricare il proprio organo disciplinare (Collegio dei Probiviri) all'osservanza di quanto disposto nel presente Codice Deontologico e stabilire le sanzioni da comminare ai singoli aderenti che abbiano violato le sopra estese disposizioni. In ogni caso la violazione del Codice Deontologico comporta sempre e comunque la lesione del diritto della AIFL, a prescindere dalla prova del concreto pregiudizio; per quanto concerne le sanzioni le stesse potranno assumere la seguente veste: deplorazione scritta (diffida o ammonizione con invito formale ad uniformarsi a quanto deliberato dall'organo disciplinare); espulsione dalla Associazione con conseguente diffida ad interrompere immediatamente l'utilizzo del marchio dell'AIFL.

ARTICOLO 12

Il presente Codice Deontologico si intende facente parte integrante dello Statuto dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA FORNITORI LAVANDERIE – AIFL, a tutti gli effetti.

Il Socio DICHIARA di aver preso atto ed accettato quanto indicato nel Codice Deontologico e con la presente richiede la possibilità di utilizzo del marchio



IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e firma

Letto approvato e sottoscritto, li

▪
SCHEDA DI ADESIONE

La sottoscritta azienda _____

Sede in _____ Cap _____

Via _____ n. _____ T. _____

e-mail _____ www. _____

chiede di aderire alla

ASSOCIAZIONE ITALIANA FORNITORI LAVANDERIE - AIFL

obbligandosi ad osservare le norme dello Statuto e il Codice Deontologico in vigore nonché tutte le deliberazioni conformi alle leggi e allo statuto che saranno prese dai competenti organi dell'Associazione.

SOCI ORDINARI

- fabbricanti di macchinari
- produttori di detersivi, solventi, materie ausiliarie, accessori
- produttori di manufatti tessili
- rappresentanti generali ed esclusivi/filiali di agente generale

SOCI AGGREGATI

- agenti/rappresentanti di produttori italiani (devono essere agenti generali ed esclusivi)

Nome e cognome del legale rappresentante dell'azienda

Codice fiscale/Partita IVA

Timbro e firma

Data, _____



AIFL ASSOCIAZIONE ITALIANA FORNITORI LAVANDERIE

Via Roma 108 – 20051 Cassina de' Pecchi (MI)

T +39 02 39314120

info@assoformitori.it assoformitori.it

Codice Fiscale 97091250155



AIFL ASSOCIAZIONE ITALIANA FORNITORI LAVANDERIE

Via Roma 108 c/o Be Business Park 20051 Cassina de' Pecchi (MI)

T +39 02 39314120

info@assofornitori.it assofornitori.it